



**SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI, GLI AFFARI POLITICI,  
LA COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE  
E LA TRANSIZIONE DIGITALE**

**Relazione al Decreto Legge**

**“ULTERIORI DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERMESSO DI SOGGIORNO  
PROVVISORIO PER EMERGENZA UCRAINA”**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli membri del Consiglio Grande e Generale,

mi prego presentare all'Aula Consigliare, per la ratifica, il Decreto Legge “ULTERIORI DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERMESSO DI SOGGIORNO PROVVISORIO PER EMERGENZA UCRAINA”, che sancisce la proroga alle disposizioni relative al permesso di soggiorno provvisorio per l'emergenza Ucraina.

Regolarmente il Consiglio Grande e Generale si trova a dover ratificare Decreti Legge, resisi necessari per proseguire nell'accoglienza di numerosi cittadini ucraini, fuggiti dal proprio Paese e tutt'ora impossibilitati a farne rientro per ragioni ancora connesse al conflitto in corso.

Nella volontà di mantenere alta l'attenzione e la collaborazione istituzionale verso tale categoria di cittadini, proseguendo nell'offrire condizioni e servizi essenziali per un'integrazione sostenibile di tante famiglie e soprattutto di donne e bambini, il Decreto Legge proroga al 31 dicembre 2026 la validità dei permessi di soggiorno provvisori, di cui all'articolo 2 del Decreto - Legge 22 marzo 2022 n.41 e successive modifiche.

Il nuovo provvedimento normativo, all'atto del rinnovo del permesso di soggiorno o del primo rilascio, reitera inoltre la necessità della preventiva disponibilità di alloggio presso privati.



**SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI, GLI AFFARI POLITICI,  
LA COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE  
E LA TRANSIZIONE DIGITALE**

Viene stabilito che il limite massimo per la concessione dei permessi di soggiorno provvisori è stabilito in cento unità, con la possibilità per il Congresso di Stato di incremento fino ad un massimo del 5 per cento su base mensile.

Nel presente Decreto è stato inoltre inserito all'art. 1 un nuovo comma che stabilisce che la Gendarmeria, più precisamente l'Ufficio stranieri, rilascerà il permesso di soggiorno provvisorio solamente a coloro che non possono ad oggi ottenere un'altra tipologia di permesso di soggiorno previsto ai sensi della Legge n. 118 del 2010 e successive modifiche.

In considerazione di questo è stato introdotto un nuovo articolo (5) che prevede norme transitorie e di coordinamento; il comma 1 prevede, per coloro che già possiedono i requisiti per ottenere un'altra tipologia di permesso di soggiorno previsto ai sensi della Legge n. 118 del 2010 e successive modifiche, un termine perentorio di sessanta giorni per presentare domanda formale. Il comma 2 prevede, per coloro che acquisiranno i requisiti per ottenere un'altra tipologia di permesso di soggiorno ai sensi della Legge n.118/2010 e successive modifiche dopo l'entrata in vigore del presente decreto - legge, un termine perentorio di trenta giorni dal momento dell'ottenimento dei requisiti idonei per presentare domanda formale. Il comma 3 prevede che la Gendarmeria - Ufficio Stranieri disponga l'interruzione del permesso di soggiorno provvisorio a coloro che non adempieranno nel termine perentorio previsto nei commi suindicati; la Gendarmeria - Ufficio Stranieri (comma 4), fino all'esito della domanda presentata nei termini suindicati, ritiene comunque valido il permesso di soggiorno provvisorio; in caso di diniego alla richiesta di una tipologia di permesso di soggiorno ai sensi della Legge n.118/2010 e successive modifiche (comma 5), il soggetto potrà comunque richiedere il permesso provvisorio ai sensi e nelle modalità previste nel presente decreto - legge.

Infine, in considerazione del conflitto ancora in corso, con l'obiettivo di salvaguardare i cittadini ucraini che sono regolarmente soggiornanti nella Repubblica di San Marino con qualsiasi tipologia di permesso di soggiorno, in via straordinaria, fino al 31 dicembre 2026, questi ultimi, derogando a



**SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI, GLI AFFARI POLITICI,  
LA COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE  
E LA TRANSIZIONE DIGITALE**

qualsiasi disposizione contenuta oggi nella Legge n. 118/2010 e successive modifiche, non sono tenuti a rientrare nel loro Paese;

Alla luce di quanto riportato, chiedo all'Aula Consigliare di voler ratificare il Decreto Legge "ULTERIORI DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERMESSO DI SOGGIORNO PROVVISORIO PER EMERGENZA UCRAINA".

**IL SEGRETARIO DI STATO  
(Luca Beccari)**